

RAPPORTO

della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi
in materia di pubblica utilità sul messaggio 31 maggio 1968 concernente
il ricorso del Comune di Locarno contro la negata dichiarazione della
pubblica utilità della costruzione di un tronco di strada
ai Monti di Locarno

(del 18 novembre 1968)

Affrontando l'esame del messaggio n. 1518, con il quale il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso inoltrato dal Comune di Locarno contro la negata dichiarazione della pubblica utilità della costruzione di un tronco di strada nella zona dei Monti, la Commissione si è dovuta occupare e discutere sul concetto di pubblica utilità.

Innanzitutto si è posta la domanda a sapere se, nel caso in esame, si dovesse o meno procedere senza tener calcolo dell'effettivo interesse generale dell'opera prevista, interesse generale non derivante da un punto di vista puramente astratto, ma basato su chiare condizioni pratiche. In altre parole se il concetto di pubblica utilità possa essere disgiunto dalla soluzione tecnica prospettata e particolarmente se l'opera che si intende realizzare raggiunga lo scopo per il quale è destinata.

Questa tesi, sostenuta dal Consiglio di Stato nel messaggio in esame, è stata fatta propria anche dalla Commissione, che vi è giunta esaminando a fondo i due aspetti del presunto interesse pubblico, e cioè sia da un punto di vista generale quanto da uno più particolare.

Dall'esame sono emerse situazioni perlomeno curiose poichè, contrariamente ad una logica aspettativa, nessun privato interessato, tranne uno, si è dichiarato favorevole alla nuova strada. E nemmeno l'asserito interesse generale appare sostenibile, in quanto proprio il Comune di Locarno, per avvalorare la tesi dell'interesse generale, suggerita tra l'altro anche dalla Commissione comunale della Gestione, ha fatto studiare ed allestire un progetto di strada attraversante una zona ben più vasta e facente capo alla strada che porta ai Monti di Brè. Ma questa soluzione non è stata proposta per la realizzazione, poichè finanziariamente troppo onerosa.

La Commissione ha effettuato un sopralluogo che le ha permesso pure di costatare come effettivamente la continuazione dell'accesso esistente, soluzione ripresa dal Comune di Locarno in sostituzione del progetto stradale, non rappresenti un'opera di interesse generale, bensì particolare, poichè solo 3 sono le particelle private toccate dal presunto nuovo accesso. Inoltre, considerazioni tecniche non permettono di qualificare come strada l'opera prevista, tanto per l'eccessiva inusitata pendenza, quanto per il tracciato.

Anche se le conclusioni del Consiglio di Stato sono condivise, alcune affermazioni contenute nel messaggio non possono essere accettate. Infatti non è lecito e nemmeno pertinente qualificare come poco serie le ragioni sostenute dal Co-

mune di Locarno nel ricorso contro la negata dichiarazione della pubblica utilità, come pure si respinge il giudizio sull'eventuale aggravamento del traffico, dovuto all'aumentata lunghezza dell'accesso previsto, di ca. 100 m.

La Commissione propone quindi al Gran Consiglio la reiezione del ricorso del Comune di Locarno.

Per la Commissione speciale :

R. Coppi, relatore

Croce — Guglielmoni — Martinelli
— Pellandini
